

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

(Provincia di Oristano)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare per missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2018-2020 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.lgs. n. 118/2011. Dall'esercizio 2016, al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Nell'anno 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione, la riforma della contabilità degli enti locali, ai sensi del d.lgs. 118/2011 che è stato modificato e integrato successivamente dal d.lgs. 126/2014.

L'applicazione della nuova contabilità armonizzata è avvenuto in modo graduale. Nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati e pertanto tutti i fatti gestionali sono stati gestiti secondo le nuove regole contabili. Sono stati mantenuti con valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal d.lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma entra a pieno regime in tutti gli enti locali, sia per quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia per quelli che non hanno partecipato, con la conseguenza che non potranno essere più usati i vecchi schemi ma dovranno essere usati esclusivamente i nuovi schemi armonizzati.

Il nostro ente non ha partecipato al periodo di sperimentazione previsto dall'art. 78 del d.lgs. 118/2011, difatti nel 2015 ha applicato i principi contabili armonizzati e mantenuto gli schemi di bilancio "non armonizzati".

Dall'anno 2016 anche il nostro ente adotta i nuovi schemi di bilancio: da qui la necessità di redigere ed approvare la presente nota integrativa, prevista dal nuovo principio applicato della programmazione – punto 9.11 di cui all'allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatici e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei responsabili, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello denominato "della competenza finanziaria potenziata";
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Nel corso dell'anno 2016 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, di studio, approfondimenti e aggiornamenti da parte della Commissione Arconet (Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali).

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel "Documento di programmazione" dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;

- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 e relativi allegati.

Lo schema di bilancio, e i relativi allegati, sono stati predisposti in collaborazione con i Responsabili di Servizio sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il suddetto documento costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;

attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2018-2020, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
- equilibrio di parte corrente;
- equilibrio di parte capitale.

La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale, per ciascuna delle annualità è sinteticamente esposta nelle seguenti tabelle dalle quali si evince che il principio del pareggio complessivo è rispettato, così come quello inerente all'equilibrio economico – finanziario di parte corrente e di parte capitale (art. 162 del TUEL).



BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.106.110,62			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.660.525,30	2.644.851,90	2.657.358,12
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.631.701,13	2.578.429,26	2.587.444,37
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
fondo svalutazione crediti			93.796,60	106.302,81	118.809,03
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti	(-)		63.108,65	66.422,64	69.913,75
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-34.284,48	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		34.284,48	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (*)	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		97.628,00	40.331,71	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		315.285,35	68.899,31	46.416,74
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		412.913,35	109.231,02	46.416,74
di cui fondo pluriennale vincolato			40.331,71	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		34.284,48	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur.			-34.284,48	0,00	0,00

Quadro generale riassuntivo

Il progetto di bilancio rispetta i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica al TUEL approvata dal D.lgs. 126/2014, secondo la quale "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2018

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.106.110,62								
Utilizzo avanzo di amministrazione		34.284,48	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		97.628,00	40.331,71	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.556.686,83	778.689,38	778.689,38	778.689,38	Titolo 1 - Spese correnti	3.244.098,96	2.631.701,13	2.578.429,26	2.587.444,37
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.806.511,41	1.650.208,39	1.634.634,99	1.647.141,21	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	243.116,68	231.627,53	231.527,53	231.527,53					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	462.562,66	277.785,35	68.899,31	48.416,74	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.070.309,61	412.913,36	108.231,02	46.416,74
					- di cui fondo pluriennale vincolato		40.331,71	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	4.058.877,58	2.938.310,65	2.713.751,21	2.703.774,66	Totale spese finali	4.314.408,47	3.044.614,48	2.687.660,28	2.633.861,11
Titolo 6 - Accensione di prestiti	182.051,50	37.500,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	63.108,65	63.108,65	66.422,64	69.913,75
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e integrazioni)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituti tesorerie/cassiere	619.496,46	619.496,46	619.496,46	619.496,46	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesorerie/cassiere	619.496,46	619.496,46	619.496,46	619.496,46
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	541.182,16	530.000,00	530.000,00	530.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	549.564,75	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Totale	5.401.607,70	4.126.307,11	3.863.247,67	3.853.271,32	Totale	5.646.578,33	4.257.219,59	3.903.579,38	3.853.271,32
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.507.718,32	4.257.219,59	3.903.579,38	3.853.271,32	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.546.578,33	4.257.219,59	3.903.579,38	3.853.271,32
Fondo di cassa finale presunto	961.139,99								

Saldo di finanza pubblica

Come previsto, dall'art. 1, comma 712 della Legge 208/2015 "A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710".

Il saldo quale differenza fra entrate finali, titoli 1, 2, 3, 4 e 5 e spese finali, titoli 1, 2 e 3 come eventualmente modificato ai sensi del comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale), 731 e 732 deve essere non negativo.

Per l'anno 2018 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Pertanto la previsione di bilancio 2018/2020 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta essere rispettato in sede previsionale il saldo di finanza pubblica per il triennio 2018/2020 così come di seguito:

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al bilancio di previsione)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	778.689,38	778.689,38	778.689,38
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1.650.208,39	1.634.634,99	1.647.141,21
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	231.627,53	231.527,53	231.527,53
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	277.785,35	68.899,31	46.418,74
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.631.701,13	2.578.429,26	2.587.444,37
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	93.796,60	106.302,81	118.809,03
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	1.301,47	1.301,47	1.301,47
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	2.538.803,06	2.470.824,98	2.487.333,87
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	372.581,64	109.231,02	46.416,74
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	372.581,64	109.231,02	46.416,74
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G+H+I-L-M) ⁽³⁾		29.125,95	133.685,21	190.024,25

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-IV - Sezione E-Government - Solo Enti locali - "Pareggio bilancio e Patto stabilità"](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-IV-Sezione-E-Government-Solo-Enti-locali-Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita) e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;

c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;

d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014.

Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

I Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell'illustrare le entrate, si premette che la "Legge di bilancio 2018", L. n. 205/2017 ha confermato il blocco di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali anche per tutto il 2018, fatta eccezione per la TARI e l'abolizione della TASI sull'abitazione principale, sostituita dall'incremento del fondo di solidarietà comunale. Inoltre, come chiarito anche da alcune sezioni regionali della Corte dei conti, la disposizione va intesa nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia relative ad incremento di aliquote di tributi, sia a riduzione o abolizione di regimi agevolativi.

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2018/2020 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le diverse modifiche normative. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge 127/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale – e dal 2014 ha reso la disciplina IMU a regime e non più in via sperimentale. La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "imbullonati". Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative.

Le stime previste per il triennio 2018-2020, considerato il taglio operato sul gettito standard 2015, perché trattenuto dal Ministero, sono le seguenti:

2018	2019	2020
86.500,00	86.500,00	86.500,00

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge di Stabilità per il 2014, confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge di Stabilità 2015.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

La legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale sull'abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14, dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

Il nostro ente con C.C. n. 24 del 27.11.2017 ha deliberato di non applicare il tributo TASI.

Il gettito previsto, rivolto alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili:

2018	2019	2020
0,00	0,00	0,00

RECUPERO EVASIONE ICI/IMU

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento. Le annualità non ancora prescritte sono le seguenti: 2012 e 2013 e così via. L'attività di accertamento si concentrerà principalmente sull'incrocio di banche dati catastali con i dati dei versamenti F24 messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate al fine di accertare gli evasori totali e parziali.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

2018	2019	2020
2.000,00	2.000,00	2.000,00

TASSA RIFIUTI - TARI

La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2018, in corso di approvazione.

Il Piano è stato redatto secondo i criteri di cui al DPR n. 158/1999 e le linee guida del MEF.

Le tariffe sono state calcolate a copertura dei costi presenti nel Piano economico finanziario, sostenuti per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Sono state applicate le agevolazioni previste dalla succitata norma, al fine di non aumentare il già eccessivo carico fiscale sui singoli contribuenti, ed inoltre per gli immobili domestici a disposizione di soggetti residenti nel territorio comunale si applica un numero di occupanti fittizio pari ad uno senza riduzioni.

Il gettito previsto è il seguente:

2018	2019	2020
290.646,09	290.646,09	290.646,09

RECUPERO EVASIONE TARSU/TARES/TARI

L'attività di accertamento per il recupero della TARSU/TARES/TARI sarà finalizzata al recupero delle annualità non ancora prescritte e si concentrerà principalmente sull'incrocio di banche dati catastali ed anagrafiche per accertare gli evasori totali e parziali, sulla base delle superfici degli immobili mai dichiarati e/o parzialmente dichiarati, e del numero di componenti del nucleo familiare dei contribuenti.

Le somme previste in competenza sono le seguenti:

2018	2019	2020
2.000,00	2.000,00	2.000,00

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata direttamente dal Comune.

Le tariffe sono state approvate con G.C. n. 23 del 7.02.2018

Il gettito dell'imposta sulla pubblicità previsto è il seguente:

2018	2019	2020
2.100,00	2.100,00	2.100,00

Il gettito del diritto sulle pubbliche affissioni previsto è il seguente:

2018	2019	2020
1.000,00	1.000,00	1.000,00

TOSAP

Le tariffe della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state approvate con G.C. n. 23 del 7.02.2018.

Il gettito previsto è il seguente:

2018	2019	2020
6.000,00	6.000,00	6.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione è di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti. Inoltre, a seguito dell'approvazione del quarto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri del 30.03.2016, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF che, precedentemente alla modifica, doveva essere accertata per un importo pari a quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze e pubblicate sul portale per il federalismo fiscale.

La regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Si è reso necessario, pertanto, rivedere l'accertamento di tale entrata, al fine di renderlo conforme alla nuova modalità di contabilizzazione.

Il gettito previsto è pari a:

2018	2019	2020
40.000,00	40.000,00	40.000,00

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti. Il suo importo, di € 277.516,32 deve essere letto con quanto previsto in entrata per IMU e TASI, variabili che incidono sui parametri di determinazione del suddetto fondo.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali (D.L. 95/2012 e D.L. 66/2014), in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo. La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Per l'anno 2018 la previsione è stata conteggiata sulla base dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23.11.2017. Il dato sarà sicuramente soggetto a revisioni in corso d'anno a seguito dell'applicazione concreta delle numerose metodologie.

Rimane invariata rispetto al 2017 la quota comunale di alimentazione del Fondo.

Si ricorda, che il FSC (fondo di solidarietà comunale) ha avuto la seguente evoluzione:

2014	2015	2016
301.577,40	248.645,44	270.2016,80 (al netto della quota per mobilità ex Ages di € 7.596,54)

L'importo presunto del FSC 2017 è il seguente:

2017	2018	2019	2020
277.252,77	277.516,32	277.516,32	277.516,32

PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Ai sensi degli artt. 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del D.lgs. 30.04.1992, n. 285, come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120 i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

- Sanzioni ex art. 208 C.d.S., una quota vincolata pari al 50% dei proventi di competenza venga destinata come segue:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà del Comune;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi di Polizia Municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'art. 12 ;

c) in misura non inferiore al 25% ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'art. 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

- Sanzioni ex art. 142 C.d.S., relative alle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal medesimo articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, vengano destinate come segue:

- una quota vincolata pari al 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione);

- una quota vincolata pari al 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:

- a) alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi compresi la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
- b) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale.

Da evidenziare che il nostro Comune non gestisce le entrate delle sanzioni per violazione al codice della strada in quanto il servizio di Polizia Municipale è un servizio gestito dall'Unione dei Comuni del Terralbese.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Regione e da altri soggetti e trasferimenti da privati per complessivi:

2018	2019	2020
277.785,35	68.899,31	46.416,74

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti.

ENTRATE DA PERMESSI DA COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 10.000,00 per l'anno 2018, in € 10.000,00 per l'anno 2019 e in € 10.000,00 per l'anno 2020.

ACCENSIONE DI PRESTITI

Il bilancio finanziario 2018-2020 non prevede l'accensione di altri prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari. Tuttavia, al titolo 6 dell'entrata è stato previsto, per € 37.500,00, un mutuo per lavori di completamento della struttura destinata alla prima infanzia, precisando che non trattasi di un nuovo mutuo ma del mutuo già concesso nel 2012 per la realizzazione del centro storico e non utilizzato e pertanto destinato ad altri interventi che l'amministrazione programma di volta in volta in base alla capacità strutturale e in base agli spazi finanziari concessi al fine del rispetto dei saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio).

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

2018	2019	2020
37.500,00	0,00	0,00

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della L. 50/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1, comma 618 della Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), è stato prorogato di un altro anno, sino al 31 dicembre 2018, l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, disposto dall'articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2018-2020 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

ENTRATE PER CONTO TERZI

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in parte capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nell'esercizio 2018 risulta così composto:

Descrizione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa esistente 31.12.2017 (esigibilità 2018/2019)		97.628,00	97.628,00
FPV riaccertamento ordinario			
Totale FPV 2018		97.628,00	97.628,00

1.1. Le spese

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazione già assunte in esercizi precedenti. In particolare si è tenuto conto:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in

c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

La media può essere calcolata secondo i seguenti metodi:

- a. media semplice;
- b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio – rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

Il comma 882, dell'art. 1, della legge di bilancio 2018, L. n. 205/2017 ha ridotto le percentuali minime di accantonamento al FCDE, nella misura sotto riportata.

ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO			
2018	2019	2020	2021
75%	85%	95%	100%

Fatta questa premessa l'ente ha ritenuto di dover applicare il metodo di calcolo "media ponderata rapporto", in quanto ritenuto più idoneo.

FCDE

DESCRIZIONE	IMPORTO FCDE
percentuale anno 2018 75% su stanziamenti 2018	93.796,60
percentuale anno 2019 85% su stanziamenti 2019	106.302,81
percentuale anno 2020 95% su stanziamenti 2020	118.809,03

Si sottolinea che il FCDDE riguarda unicamente alcune entrate dei titoli primo e terzo, mentre non è previsto un FCDDE per il titolo secondo delle entrate in quanto entrate provenienti da amministrazioni pubbliche, così come non è previsto un FCDDE per il titolo quarto della entrata in quanto:

- le entrate da alienazioni sono accertate per cassa;
- le entrate da oneri di urbanizzazione sono accertate per cassa;

-le entrate da contributi da parte di amministrazioni pubbliche non sono oggetto di alimentazione di detto fondo.

Fondo di riserva

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio).

2018	2019	2019
8.373,48	8.600,31	8.850,41

Per l'anno 2018 è stato stanziato un fondo di riserva di cassa pari a € 6.089,23.

Verifica della capacità di indebitamento 2018/2020

L'art. 204 del Tuel prevede l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Comune di San Nicolò d'Arcidano

2018 - 2020 (D.Lgs.118/11)

ESPOSIZIONE PER INTERESSI PASSIVI (Situazione al 31-12)		Previsione		
		2018	2019	2020
Esposizione massima per Interessi passivi				
Entrate (rendiconto penultimo anno precedente)				
Tributi e perequazione (Tit.1/E)	(+)	787.973,58	787.973,58	787.973,58
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	1.547.062,13	1.547.062,13	1.547.062,13
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	142.950,13	142.950,13	142.950,13
Entrate penultimo anno precedente		2.477.985,84	2.477.985,84	2.477.985,84
Limite massimo esposizione per Interessi passivi				
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate		10,00 %	10,00 %	10,00 %
Limite teorico interessi		247.798,58	247.798,58	247.798,58
Esposizione effettiva				
Interessi passivi				
Interessi su mutui	(+)	75.144,49	71.830,50	68.339,39
Interessi su prestiti obbligazionari	(+)	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fidejussione prestata dall'ente	(+)	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi		75.144,49	71.830,50	68.339,39
Contributi in C/interessi				
Contributi in C/interessi su mutui e prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi C/interessi		0,00	0,00	0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)		75.144,49	71.830,50	68.339,39
Verifica prescrizione di legge				
Limite teorico interessi	(+)	247.798,58	247.798,58	247.798,58
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)	(-)	75.144,49	71.830,50	68.339,39
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi		172.654,09	175.968,08	179.459,19
Rispetto del limite		Rispettato	Rispettato	Rispettato

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il risultato di amministrazione presunto 2017, approvato con G.C. n. 9 del 17.01.2018 è così determinato:



RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2018

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
(=)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	819.959,62
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	700.626,25
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	3.198.543,07
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	3.737.482,32
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	1.257,56
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	982.904,18
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	97.628,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	885.276,18
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017		267.644,39
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		5.865,75
B) Totale parte accantonata		273.510,14
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		13.081,47
Vincoli derivanti da trasferimenti		131.651,21
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
C) Totale parte vincolata		144.732,68
Parte destinata agli investimenti		5.857,70
D) Totale destinata agli investimenti		5.857,70
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		461.175,66
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		42.657,36
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli da specificare		0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		42.657,36

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 prevede l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione così come di seguito:

spese correnti € 34.284,48:

- € 21.535,99 interventi per "L.R. 2008 n. 3, art. 4, c. 1, lett. a) – Servizi di sostegno in favore degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio";
- € 9.435,51 trasferimenti Ras per sussidi in favore di particolari categorie di cittadini L.R. 8/1999 art. 4;
- € 3.312,98 economie anni passati da contributi per neoplasie maligne.

ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Ragione sociale	Funzioni attribuite/attività di servizio pubblico svolte	Quota di rappresentatività	Durata dell'impegno	Onere complessivo a carico del bilancio	Incarichi di amministratore dell'ente
Abbanoa S.p.A.	Servizio idrico	0,07247063	Indeterminata	-----	-----

IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

L'articolo 18-bis del d.lgs. 118/2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Il piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, costituisce allegato al bilancio.

CONCLUSIONI

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili approvati con il d.lgs. 118/2011.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Luisella Orrù)

